



ANTEAS FALCONARA ODV STATUTO

PREMESSA

1. ANTEAS FALCONARA ODV, è un Ente di Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato, nell'ambito territoriale socio-assistenziale.
2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale n° 48 del 13/04/1995 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. ANTEAS FALCONARA ODV, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.
4. ANTEAS FALCONARA ODV, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della



medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come “Sede ANTEAS di FALCONARA” e di rappresentarla nell’ambito dello stesso territorio socio-assistenziale.

5. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi dell’ANTEAS, ANTEAS FALCONARA ODV accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
6. ANTEAS FALCONARA ODV è un’associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di FALCONARA in Via Baldelli, 23. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune di Falconara e dei comuni dell’ambito territoriale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO1- VALORI E FINALITA’ SOCIALI

1. ANTEAS FALCONARA ODV è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
2. ANTEAS FALCONARA ODV persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS FALCONARA ODV si propone, inoltre, di:



1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS FALCONARA ODV esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare –
 - promuovere e gestire, in convenzione o co-progettazione con i Comuni, attività di assistenza a seconda dei bisogni delle persone anziane e non, di quelle non autosufficienti, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
 - gestire attività di utilità sociale quali il trasporto sociale e accompagnamento delle persone bisognose ai luoghi di cura
 - Promuovere e gestire, anche in convenzione con i Comuni dell'ambito socio- assistenziale, attività educative di vigilanza e assistenza presso gli istituti scolastici o altri istituti/enti
 - Consegna di farmaci, viveri o altri beni di stretta necessità a domicilio per coloro che non riescono a farlo autonomamente
 - promuovere forme di auto-aiuto
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (lett. b), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:
 - Promuovere l'apertura di ambulatori sociali e potenziare l'attività degli infermieri di comunità per le cure a domicilio



- Servizi di accoglienza per i familiari e supporto ai malati ricoverati in strutture sanitarie e case di riposo attraverso partnership con gli Enti di cura
- c) Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare;
- Partecipare a percorsi di alternanza scuola- lavoro anche all'interno di strutture per anziani o centri aggregativi
 - Favorire centri di ascolto
- d) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo letti), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare organizza:
- attività di volontariato, di solidarietà, di formazione culturale e sociale quali corsi di formazione, manifestazioni, convegni, corsi di teatro sociale e gruppi di lavoro;
 - attività di trasmissione dei saperi e laboratori intergenerazionali giovani-anziani
 - Animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali.
 - Produzioni di pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari,



- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza; - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine; - sostenere e promuovere l'invecchiamento attivo attraverso iniziative finalizzate a valorizzare l'esperienza e la competenza maturate dalle persone anziane nel corso della vita professionale, sociale e culturale; - promuovere le relazioni intergenerazionali; - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione; - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità; - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU; - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali; - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali; - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli; - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO2 - ATTIVITA' SOCIALI



sull'azione di volontariato e di quanto altro può favorire l'opera della associazione

- e) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare realizzare giornate culturali di riscoperta di personaggi significativi e di luoghi di interesse sociale e attività di animazione e di tempo libero.
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett.u) co.1 art.5 del Codice del Terzo Settore; in particolare
- pacchi, prodotti e offerte a persone in stato di estrema mancanza di beni di prima necessità
 - concorsi e premi a persone che si distinguano nella attività di cura dei bisogni dell'altro
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e delle difesa non armata 8 lettera v comma 1, art 5 del codice del terzo settore); dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di



acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett.w co.1art.5 del Codice del Terzo Settore;

° Banche del tempo e Gas

2. ANTEAS FALCONARA ODV può anche svolgere attività di:

- a) Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio e con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;**
 - b) Collaborazione, anche in forma di convenzione e accordi di partenariato, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;**
 - c) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;**
 - d) Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.**
- 3 ANTEAS FALCONARA ODV può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendicontato**
- 4 ANTEAS FALCONARA ODV può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni**



o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

- 5 ANTEAS FALCONARA ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.
- 6 Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7 I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3–SOCI

- 1 Tutte le persone fisiche possono associarsi all'ANTEAS FALCONARA ODV, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle



attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

- 2 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso. E il socio viene iscritto nel libro dei soci.
- 3 Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della *domanda dopo il rilascio della tessera*, verrà rimborsata la quota versata.
- 4 L'adesione all'ANTEAS FALCONARA ODV è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 5 Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
- 6 La tessera sociale ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 7 L'importo della quota associativa è determinato dal Consiglio Direttivo e si propone durante l'Assemblea dei Soci.



- 8 I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS FALCONARA ODV.
- 9 Le modalità e le condizioni di adesione all'ANTEAS FALCONARA ODV ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
- 10 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'ANTEAS FALCONARA ODV hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS FALCONARA ODV; b) di essere informati sulle attività dell'ANTEAS FALCONARA ODV e controllarne l'andamento; c) di prendere parte e votare alle Assemblee; d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali tramite richiesta scritta al presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.



4. I soci dell'ANTEAS FALCONARA ODV sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato: 1° un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS FALCONARA ODV; 2° l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; 3° l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.



- 2 La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
- 3 Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
- 4 Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS FALCONARA ODV.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS FALCONARA ODV:

- ° L'Assemblea dei Soci
 - ° Il Consiglio Direttivo
 - ° Il Presidente
 - ° Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - ° Il Collegio dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
 3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.



4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS FALCONARA ODV, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora iscritto al Registro dei Revisori Legali presso IL Ministero dell'Economia e Finanze. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS FALCONARA ODV hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS FALCONARA ODV.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data



fissata, con comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica) e affissione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa al voto.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; o da un 1/3 componenti del Consiglio Direttivo in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 20% dei componenti effettivi. I soci possono essere presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di una delega, qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di due deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17



9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di iscrizione.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell' ANTEAS FALCONARA ODV, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. Eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vicepresidenti e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
 - e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
 - f. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità:
 - a) i delegati dell'ANTEAS FALCONARA ODV partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;



- g. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
- i. Approvare il bilancio consuntivo entro il 20 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- j. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'ANTEAS FALCONARA ODV. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
- k. Decidere di chiedere al Consiglio Nazionale ANTEAS, qualora ANTEAS FALCONARA ODV risulti carente nella composizione dei dirigenti, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza;
- l. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;



m. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;

n. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS FALCONARA ODV, su richiesta libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'ANTEAS FALCONARA ODV e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto fino a un massimo di undici soci, eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma tre volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta che il Direttivo lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta ordinaria e/o elettronica). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei



suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,

- 5 Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
- 6 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Coordinare i lavori e l'azione dell'ANTEAS FALCONARA ODV e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - b. Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS FALCONARA ODV e vigilare sulla loro realizzazione;
 - c. Propone eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS FALCONARA ODV da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - e. Deliberare accettazione di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;



- f. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
 - g. Assumere dipendenti, collaboratori e stipulare contratti e convenzioni.
 - h. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
- 7 L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti, considerando anche i componenti in lista non eletti.
- 8 Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'ANTEAS FALCONARA ODV e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.



2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati quadriennali
3. Il Presidente ha la rappresentanza politica legale dell'ANTEAS FALCONARA ODV con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS FALCONARA ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS FALCONARA ODV e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.



9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più votato o pari punti dal più anziano di iscrizione.

ARTICOLO 10 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS FALCONARA ODV, verifica il bilancio consuntivo e ne



riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANTEAS FALCONARA ODV notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS FALCONARA ODV.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.



2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.
3. Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 12 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente dell'ANTEAS FALCONARA ODV è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni; b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli; c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS FALCONARA ODV è immediata nel momento in cui si verificano.



ARTICOLO 13 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS FALCONARA ODV- costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS FALCONARA ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad ANTEAS FALCONARA ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

3. ANTEAS FALCONARA ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci; b. Contributi dai privati; donazioni liberali;
 - b. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; d. Contributi da organismi internazionali; e. Rimborsi derivanti da convenzioni; f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro



rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS FALCONARA ODV nei termini di legge; g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore; h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 15 -BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 20 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS FALCONARA ODV almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;



5. L'ANTEAS FALCONARA ODV ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 17 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS FALCONARA ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS FALCONARA ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.



ARTICOLO 18 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

